



CFS/MM

OGGETTO: Affidamento fornitura gas metano
per n. 13 autovetture del parco
macchine dell'ASSAM
CIG n. Z582B70FA8

Spett.le Società
METANO 96 s.r.l.
Località Sarrocciano
S.S. 485 Km 14.041
62014 – CORRIDONIA (MC)

Pec: metano96@legalmail.it

Con la presente si comunica che con decreto del Dirigente n. 8 del 14.01.2020 è stato autorizzato l'affidamento a codesta ditta della fornitura di gas metano per n. 13 autovetture dell'ASSAM, per gli anni 2020 e 2021 con scadenza 31.12.2021, per un importo complessivo massimo stimato di Euro 20.0000,00, oltre all'I.V.A. dovuta per legge.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto del contratto

L'ASSAM affida alla ditta METANO 96 s.r.l. - P.I. 00339670432 - la fornitura di gas metano per n. 13 autovetture del parco macchine dell'ASSAM, da effettuarsi presso n. 4 impianti di proprietà della stessa Società METANO 96 s.r.l., per il periodo 2020-2021 con scadenza 31.12.2021, per un importo massimo stimato di Euro 20.000,00, oltre all'I.V.A. dovuta per legge, di cui Euro zero per gli oneri della sicurezza, ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 81/2008.

Gli impianti della ditta METANO 96 s.r.l. dove possono essere effettuati i rifornimenti di gas metano sono i seguenti:

- Osimo (AN) – S.S. 16 Adriatica, Km 312 + 363;
- Ancona – Via del Lavoro Z.I.P.A.;
- Chiaravalle (AN) – Strada Provinciale per Castelferretti;
- Corridonia (MC) – Località Sarrocciano S.P. 485, Km. 14.041.

Le n. 13 autovetture con alimentazione a metano di proprietà dell'ASSAM che si riforniranno presso gli impianti sopra elencati per tutta la durata del presente contratto, sono le seguenti:

1. FIAT PANDA targata EA 111 NC
2. FIAT PANDA targata EA 112 NC
3. FIAT PANDA targata EA 113 NC
4. FIAT PANDA targata EA 114 NC
5. FIAT PANDA targata EA 126 NC
6. FIAT PUNTO targata FE 739 HM
7. FIAT PUNTO targata FF 608 AL
8. FIAT PUNTO targata FF673 MC
9. FIAT QUBO targato EN 356 KX

AGENZIA SERVIZI SETTORE AGROALIMENTARE DELLE MARCHE

Ente Pubblico Economico L.R.14/01/1997 n. 9

OSIMO 60027 – Via Dell'Industria, 1 – Tel. 071/8081 – fax 071/85979 – P.I. e C.F. 01491360424

PEC: assam@emarche.it



AGENZIA SERVIZI SETTORE AGROALIMENTARE DELLE MARCHE

10. FIAT FIORINO targato FE 337 HM
11. FIAT FIORINO targato FE 577 HM
12. FIAT FIORINO targato FF 931 AM
13. FIAT PANDA targata FX 839 TA

La Società METANO 96 s.r.l. si impegna ad eseguire la fornitura di che trattasi alle condizioni di cui al presente contratto.

La Società METANO 96 s.r.l. si assume la responsabilità dell'esecuzione contrattuale.

Fa parte integrante del presente contratto il patto di integrità, ai sensi della Legge 06.11.2012 n. 190.

Articolo 2 - Ammontare del contratto

Il contratto è stipulato a misura.

L'importo contrattuale globale, riferito all'intero periodo, è pari all'importo massimo stimato di Euro 20.000,00, oltre all'I.V.A. dovuta per legge (diconsi Euroventimilavirgolazerozero), di cui Euro zero per gli oneri della sicurezza, ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 81/2008.

La fornitura oggetto del presente contratto sarà contabilizzata e fatturata alla fine di ciascun mese, applicando i prezzi di mercato.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti a METANO 96 s.r.l. sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

La Società METANO 96 s.r.l. non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dal presente atto.

Varianti

Sono ammesse varianti alla prestazione in corso d'esecuzione, sentito il responsabile unico della procedura, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile della procedura.

L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento del corrispettivo originario del presente atto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione.

Qualora nel corso dell'esecuzione del presente atto occorresse un aumento o una diminuzione della prestazione, METANO 96 s.r.l. è obbligata ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino alla concorrenza del quinto del corrispettivo di cui sopra.

Al di là di questo limite la ditta ha diritto alla risoluzione contrattuale e al pagamento delle prestazioni eseguite.

Articolo 3 - Durata della fornitura

La fornitura è relativa agli anni 2020 e 2021 ed avrà termine il 31.12.2021.

Articolo 4 - Domicilio

La ditta METANO 96 s.r.l. ha eletto domicilio nel Comune di Corridonia (MC), località Sarrocciano, S.S. 485, Km 14.041.

Qualunque eventuale variazione deve essere tempestivamente notificata dalla ditta METANO 96 s.r.l. all'ASSAM la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Articolo 5 - Oneri, obblighi ed adempimenti

Sono a carico della ditta METANO 96 s.r.l. tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla stazione appaltante per legge.

Sono, altresì, a carico della ditta METANO 96 s.r.l., intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi al servizio oggetto del presente atto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione della stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 131 del 26.4.1986. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

La ditta METANO 96 s.r.l. si impegna espressamente a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni

AGENZIA SERVIZI SETTORE AGROALIMENTARE DELLE MARCHE

Ente Pubblico Economico L.R.14/01/1997 n. 9

OSIMO 60027 – Via Dell'Industria, 1 – Tel. 071/8081 – fax 071/85979 – P.I. e C.F. 01491360424

PEC: assam@emarche.it



AGENZIA SERVIZI SETTORE AGROALIMENTARE DELLE MARCHE

secondo quanto specificato nel presente atto;

- b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla stazione appaltante di monitorare la conformità del servizio alle norme previste nel presente atto, nonché a garantire elevati livelli di sicurezza e riservatezza;
- c) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla stazione appaltante;
- d) non opporre alla stazione appaltante qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative al servizio;
- e) manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

La ditta METANO 96 s.r.l. si obbliga a consentire alla stazione appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Sono a carico della ditta METANO 96 s.r.l., intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione del contratto.

Articolo 6 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

La ditta METANO 96 s.r.l. si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di salute, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, la ditta si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

La ditta METANO 96 s.r.l. si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente atto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 7 - Espletamento del servizio

La ditta METANO 96 s.r.l. si impegna ad effettuare la fornitura nei tempi e nei modi previsti dal presente contratto, a pena la possibilità per la stazione appaltante di dichiarare risolto il presente atto in danno della ditta medesima.

Articolo 8 – Pagamento del corrispettivo

Alla fine di ogni mese, la ditta METANO 96 s.r.l. emetterà fattura elettronica relativa ai consumi di gas metano effettuati nel mese stesso dalle n. 12 autovetture dell'ASSAM presso i n. 4 impianti di cui all'articolo 1 del presente contratto, con l'applicazione dei costi di mercato.

I dati relativi all'ASSAM per la fatturazione elettronica sono i seguenti:

- Codice ufficio: **Uff_eFatturaPA**
- Codice univoco ufficio: **UFMUJG**
- Codice ASSAM nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni (iPA): **assa_042**
- Codice fiscale ASSAM: **01491360424**

Inoltre la fattura dovrà riportare:

- Il CIG: **Z582B70FA8**
- Le coordinate bancarie.

L'ASSAM è soggetta a split payment.

Il pagamento sarà disposto dalla stazione appaltante su proposta del responsabile unico della procedura.

L'importo della fattura verrà liquidato dalla stazione appaltante entro 60 (sessanta) giorni data fattura.

La stazione appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo alla ditta - e agli eventuali suoi sub contraenti - per il pagamento delle fatture stesse.

Articolo 9 - Subappalto

E' consentito il subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50.

Articolo 10 - Penali

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, verrà applicata una penale giornaliera pari ad Euro 10,00. L'applicazione della penale riguarda ogni termine che la stazione appaltante assegna a METANO 96 s.r.l. ai sensi del presente atto.

Articolo 11 - Risoluzione

Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e agli articoli 2 e seguenti della 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alla prestazione oggetto del presente atto, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato della prestazione e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità della stessa, di procedere alla risoluzione del presente atto.

Nel caso di risoluzione, METANO 96 s.r.l. ha diritto soltanto al pagamento delle forniture regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto; la stazione appaltante acquisisce il diritto di procedere nei confronti dell'appaltatore per il risarcimento del danno.

In ogni caso, si conviene che la stazione appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente atto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

- a) qualora sia stato depositato contro METANO 96 s.r.l. un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'appaltatore;
- b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- c) qualora l'appaltatore perda i requisiti minimi richiesti per la stipula del presente atto per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- d) per la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;
- e) per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente atto.

In tali casi, e in ogni altro caso integrante la cosiddetta "giusta causa", l'appaltatore ha diritto al pagamento da parte della stazione appaltante delle forniture rese, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente atto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 codice civile.

Articolo 12 - Recesso

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo e per qualsiasi motivo dal presente atto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 codice civile.

L'esercizio del diritto di recesso e' preceduto da formale comunicazione a METANO 96 s.r.l. da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, comunicato con lettera raccomandata A.R.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stazione appaltante che abbiano incidenza sulla prestazione, la stessa stazione appaltante potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente atto,



AGENZIA SERVIZI SETTORE AGROALIMENTARE DELLE MARCHE

con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all'appaltatore con lettera raccomandata A.R.

Il recesso comporta il pagamento delle forniture regolarmente eseguite. La ditta METANO 96 s.r.l. rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

Articolo 13 – Danni e responsabilità civile

L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto della ditta stessa quanto della stazione appaltante o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Articolo 14 – Divieto di cessione del contratto

È fatto assoluto divieto alla ditta METANO 96 s.r.l. di cedere, a qualsiasi titolo, il presente atto, a pena di nullità dell'atto medesimo.

In caso di inadempimento da parte della ditta METANO 96 s.r.l. degli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto.

Art. 15 – Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'appaltatore e la stazione appaltante, sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona.

Art. 16 – Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del Regolamento EU 679/2016, esclusivamente per finalità connesse all'affidamento della fornitura.

Titolare del trattamento è l'ASSAM, via dell'Industria n. 1, Osimo (AN).

Legale rappresentante del Titolare per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 della Legge, è il Direttore, al quale ci si potrà rivolgere al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: assam@emarche.it.

Art. 17 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

La ditta METANO 96 s.r.l. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e successive modifiche.

La ditta METANO 96 si impegna a dare immediata comunicazione all'ASSAM ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ancona della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-appaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 18 – Responsabile Unico del Procedimento

Il responsabile unico del procedimento è il Rag. Mauro Mazzieri, responsabile P.O. "Gestione risorse strumentali, patrimoniali e contabilità dell'ASSAM".

Si prega di restituire il presente contratto – già firmato digitalmente dal Dirigente dell'ASSAM Dott. Uriano Meconi - tramite posta elettronica certificata all'indirizzo assam@emarche.it, debitamente firmato digitalmente dal rappresentante legale della ditta METANO 96 s.r.l. che con la firma digitale dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati, nonché, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere attentamente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

AGENZIA SERVIZI SETTORE AGROALIMENTARE DELLE MARCHE

Ente Pubblico Economico L.R.14/01/1997 n. 9

OSIMO 60027 – Via Dell'Industria, 1 – Tel. 071/8081 – fax 071/85979 – P.I. e C.F. 01491360424

PEC: assam@emarche.it



AGENZIA SERVIZI SETTORE AGROALIMENTARE DELLE MARCHE

Si prega di restituire, altresì, debitamente firmato digitalmente, il patto di integrità allegato al presente contratto.

IL DIRIGENTE
(Dott. Uriano Meconi)

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, modificato
ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 e dal
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate,
nonché dal D.L. n. 145/2013, convertito
con Legge n. 9/2014, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa*

Per accettazione
METANO 96 s.r.l.

P.I. 00339670432